



DFP-0027697-P-22/04/2021

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

**ASL omissis**

**e, p.c. Al Ministero della salute**  
Direzione generale delle professioni sanitarie e  
delle risorse umane del Servizio Sanitario  
Nazionale

**Al Ministero dell'economia e delle finanze**  
Ragioneria generale dello Stato  
I.G.O.P.

**all'Aran**

**Oggetto: Parere in merito alla fruibilità del congedo Covid-19 di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto - legge 13 marzo 2021, n. 30.**

Si fa riferimento alla nota protocollo *omissis*, acquisita in pari data al protocollo DFP *omissis*, con la quale codesta Azienda sanitaria richiede un parere circa la portata applicativa dell'articolo 2, comma 2, del decreto - legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*". Tale disposizione, nell'introdurre ulteriori restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione epidemiologica, ha contestualmente previsto alcune misure in favore dei genitori lavoratori dipendenti. In particolare, l'oggetto del quesito posto attiene all'applicabilità del congedo Covid anche durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica in coincidenza delle festività di Pasqua o, più in generale, dei giorni festivi.

Come noto, la disposizione in oggetto prevede che, qualora la prestazione lavorativa - per sue proprie caratteristiche - non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di 14 anni possa astenersi dal lavoro, in alternativa all'altro genitore, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell'infezione da Covid - 19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio. Lo stesso diritto di astensione è riconosciuto ai genitori con figli per i quali sia stato accertato e riconosciuto uno stato di grave disabilità (indipendentemente dall'età di questi ultimi), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o ospitati in strutture o centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.



DFP-0027697-P-22/04/2021

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Alla luce del quadro delineato – tenuto conto del tenore letterale della norma e della sua *ratio* – si ritiene che la fruizione del congedo *de quo* non possa avvenire se non a fronte della situazione di sospensione delle attività didattiche in presenza scaturente da provvedimenti legati alla pandemia, che, per effetto dell'andamento del contagio, potrebbero anche essere circoscritti a singole realtà territoriali. Conseguentemente, non si ritiene che la portata applicativa della norma possa essere estesa a fattispecie - vacanze pasquali e giornate festive – in cui non si verifica la prescritta condizione della ~~una~~ sospensione dell'attività didattica in presenza, quanto una sua ordinaria interruzione, secondo la programmazione definita dai calendari scolastici, in ossequio a regole ordinarie del tutto svincolate dalla situazione emergenziale in atto.

Il Direttore dell'Ufficio  
F.to *Riccardo Sisti*